R.G. 22/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Colarieti

Presidente

dott. Francesca Mulloni

Consigliere rel.

avv. Francesco Iaderosa

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo il 14.1.2016 sub R.G. 22/2016, promossa con atto di citazione notificato il 5.1.2016;

OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

TRA

(c.f.

ammesso al

patrocinio a spese dello Stato - rappresentato e difeso
dall'avv. Dora Zappia, per procura a margine del
ricorso di primo grado;





APPELLANTE

 \mathbf{E}

MINISTERO DELL'INTERNO - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ex lege

APPELLATO

con l'intervento del P.M.

Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 21.12.2015, R.G. n. 1238/2015, comunicata a amezzo PEC il 22.12.2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

Nel merito

In via principale

Voglia codesta Corte accogliere l'appello annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al sig.

•••

Spese, diritti e onorari rifusi.

dell'appellato:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis... rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente n. R.G. 1238/15 resa in data 21.12.2015 Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

del P.G.:





Chiede il rigetto dell'appello.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della 1. 69/2009)

di citazione notificato il 5.1.2016 iscritto a ruolo il 14.1.2016 - nato in Edo State (Nigeria) il 11.2.1980 - proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., di data 21.12.2015, comunicata a mezzo PEC il 22.12.2015, con cui il Tribunale di Trieste aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, già dichiarata inammissibile 29 del D.Lqs. 25/2008 dalla Commissione il riconoscimento della protezione Territoriale per internazionale di Gorizia con decreto del 4.12.2014 presupposto che il richiedente aveva precedentemente presentato domanda di protezione internazionale, ottenendo il 8.2.2011 una decisione confermata dal Tribunale di ordinanza del 29.9.2012, e non aveva allegato nuovi elementi).

Con il primo motivo l'appellante lamentava "Violazione di legge: violazione dell'art. 29 d. lgs. 25/2008 art. 3 d. lgs 251/2007 e succ. modifiche; Art. 14 d. lgs. 251/2007 e succ. modifiche; art. 2, lettera f), d. lgs 28/2005 - Erronea motivazione", evidenziando che il





Tribunale - senza svolgere alcuna autonoma indagine in osseguio al principio di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti aveva erroneamente ritenuto che egli non avesse allegato elementi nuovi in sede di riproposizione della richiesta di protezione sussidiaria. mentre aveva prodotto documentazione aggiornata sul proprio paese d'origine.

il secondo l'appellante Con motivo lamentava "Violazione di legge: art. 5 co. 6 d. lgs 286/1998 e art. 19 d. lqs 286/1998; violazione del principio di non refoulement - Omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria - Difetto di motivazione", rilevando che il Tribunale non si era pronunziato sulla richiesta di protezione umanitaria, domanda soggetta al giudizio di inammissibilità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 25/2008, ed accoglibile in presenza di diversi requisiti (nella fattispecie sussistenti, in dipendenza dell'intrapreso percorso di inserimento - di alfabetizzazione lavorativo е nella comunità italiana).

Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Interno resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

Intervenuto in causa il P.G. concludeva come in epigrafe.



La Corte disponeva acquisirsi dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo informazioni in ordine alla situazione socio politica della Nigeria (Edo State, Buruku e Kano); precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il primo motivo d'appello è infondato.

Invero, benché nella memoria allegata al modello C/3 redatto a Napoli il 7.8.2014 il richiedente abbia evidenziato di chiedere asilo in Italia "...because, in this moment, there is a big religious crisis in my country" allegando quindi un peggioramento in Nigeria della situazione di coloro che, come lui, professavano la religione cristiana, tale peggioramento non risulta verificato nella zona di provenienza ricorrente, da identificarsi con l'Edo essendo provata, per le ragioni efficacemente espresse dalla sentenza n. 196/2012 del Tribunale di Trieste, la provenienza del richiedente dal nord della Nigeria, ed essendo caratterizzato lo stato di Edo da una pari distribuzione di mussulmani e cristiani); invero, dalle informazioni rese dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, in atti, risulta che "c'è stata una diminuzione delle vittime dei conflitti nello stato di Edo a partire dal secondo trimestre del 2015, rispetto culto", e che "Nel complesso, la alle violenze di violenza è diminuita nell'ultimo inEdoanno..."



(riferimento al periodo aprile - giugno 2016), sicché la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva - e non può - trovare accoglimento.

Fondato è, invece, il secondo motivo.

Invero, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, di cui reputa la Corte sussistano nella fattispecie i presupposti.

Invero, vanno in tal senso apprezzati il lungo periodo di lontananza dell'appellante dalla Nigeria e la ormai pluriennale permanenza dello stesso in Italia, ove è giunto sette anni fa e dove risulta avere intrapreso un di integrazione linguistica (come certificato in atti) e lavorativa (svolgendo attività di piccole manutenzioni e magazzino presso una società lettera UN.E.CO s.r.l. come da 20.10.2016); ancora, al predetto fine va apprezzata l'età del richiedente (oggi trentasettenne), nonché la situazione socio politica attuale dell'Edo State, che se non risulta caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini della lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs 251/2007 - nondimeno appare per molti versi critica, in particolare sotto profilo delle elevate tensioni politiche, e la diffusa

violenza di culto e comunitaria (come da informazioni in atti).

Nulla sulle spese, stante l'intervenuta ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di data 21.12.2015 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accerta il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998;
- 2 dispone la trasmissione della presente sentenza al
 Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno;
 3 nulla sulle spese;
- 4 dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta liquidazione delle spese ex 82 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Trieste il 11.4.2017

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente
(dott. Vincenzo Colarieti)



